

## Proroga dei termini amministrativi e processuali all'11 maggio 2020.

L'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in G.U., prevede la proroga sino all'11 maggio 2020 del rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti dinanzi tutti gli uffici giudiziari.

Il nuovo rinvio, reso necessario a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, non modifica, se non nei termini, le precedenti disposizioni.

Sono pertanto confermate le esclusioni dal **rinvio d'ufficio dei procedimenti civili, penali ed amministrativi previsti negli artt. 83 ed 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.**

Si ricorda che sono sospesi per il medesimo periodo i termini per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Sospesi anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Il periodo di sospensione va ora dal 9 marzo all'11 maggio, coprendo un periodo di circa due mesi, di cui è importante tenere conto nel computo dei termini.

I termini che iniziano a decorrere nel periodo di sospensione si computano dal termine dello stesso periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, viene differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine.

Il rinvio all'11 maggio riguarda anche le mediazioni obbligatorie, le negoziazioni assistite e tutti gli strumenti di *alternative dispute resolution* (a.d.r.) promossi entro il 9 marzo 2020, quando costituiscono condizione di procedibilità nonché i procedimenti delle commissioni tributarie e della magistratura militare.